

CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

Verbale di deliberazione del **CONSIGLIO COMUNALE**

N°	DATA	OGGETTO
31	27-09-2018	Approvazione del Bilancio consolidato per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 11bis del D.Lgs. n. 118/2011.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale, convocato a termine dell'articolo 39 comma 3, D.Lvo 267/2000, si è riunito il Consiglio Comunale di Popoli in Prima convocazione ed in seduta Pubblica.

Il Sig. GAETANO DIODATI assume la presidenza dell'adunanza con l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE Gian Luigi Zanatta.

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
1.	CONCEZIO GALLI	Presente	
2.	ANTONIO CASTRICONE	Presente	
3.	LOREDANA O. DI STEFANO	Presente	
4.	GAETANO DIODATI	Presente	
5.	ALFREDO LA CAPRUCCIA	Presente	
6.	Giulia La Capruccia	Presente	
7.	Andrea Marino	Presente	
8.	Silvia Lucia Pescara	Presente	
9.	MORIONDO SANTORO	Presente	
10.	MARIO GIUSEPPE LATTANZIO	Presente	
11.	VANESSA COMBATTELLI	Assente	
12.	GUERINO DI VIRGILIO	Presente	
13.	NICO DI GIANDOMENICO	Presente	
	TOTALE	Presenti 12	Assenti 1

Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE GAETANO DIODATI dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Sulla proposta del presente atto è stato espresso parere Favorevole per quanto di competenza, in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA dello stesso ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 267/2000. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Daniela Manna	Sulla proposta del presente atto è stato espresso parere Favorevole per quanto di competenza, in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE dello stesso ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 267/2000. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO f.to Daniela Manna
--	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente da la parola alla Dott.ssa Daniela MANNA la quale relaziona sul presente punto posto all'ordine del giorno;

Visto l'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:

“1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione”;

Visti i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;

Visto il comma 8 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:

“Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;

Visti i commi 4 e 5 dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

“4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”;

Tenuto conto che questo Ente, avendo esercitato la facoltà di rinvio di cui all'art. 11-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, giusta deliberazione di G.C. n. 137 del 28.07.2015, era tenuto alla redazione del bilancio consolidato dall'esercizio 2016;

Vista la deliberazione di C.C. n. 33 del 28.09.2017 con la quale si è preso atto della mancanza dell'obbligo di adottare il bilancio consolidato per l'anno 2016, nel rispetto della normativa prevista dall'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile allegato 4/4 al suddetto decreto,

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 101 del 16.05.2018, avente ad oggetto l'individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il Gruppo di Amministrazione Pubblica (GAP) del Comune di Popoli per l'esercizio 2017;

Ravvisata la necessità, con il presente provvedimento, di procedere ad una rettifica parziale della suddetta deliberazione di individuazione delle società partecipate, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato 2017, per le motivazioni che vengono qui di seguito esposte;

Rilevato che:

- per due delle società componenti il gruppo di amministrazione pubblica del Comune di Popoli oggetto di consolidamento, allegato "A" alla deliberazione di G.C. n. 101 del 16.05.2018, specificatamente Pescara Innova Srl e Ambiente Spa, si applica la disciplina prevista dall'art. 11-quinquies del D.Lgs. n. 118/2011, che al comma 3 prevede, in fase di prima applicazione e per gli esercizi 2015-2017, che per società partecipata si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali, indipendentemente dalla quota di partecipazione;
- viceversa per la Società "Residenza il Giardino Spa" di Popoli occorre procedere ad una rettifica dell'allegato "A" della suddetta deliberazione, in quanto erroneamente inserita nel perimetro di consolidamento ai sensi dell'art. 11-quinquies, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, la cui applicabilità decorre dall'anno 2019, con riferimento all'esercizio 2018;

Verificato peraltro che, per la Società Pescara Innova Srl di Città S. Angelo (PE) e la Società Ambiente Spa di Spoltore (PE), ricorre l'ipotesi di irrilevanza prevista dal principio 3.1 dell'allegato 4.4 al D.Lgs. n. 118/2011, così come previsto nella deliberazione di G.C. n. 101 del 16.05.2018, ed in particolare:

1. per la Società Pescara Innova Srl di Città S. Angelo (PE), società di erogazione di servizi informatici, quota di partecipazione posseduta del 3,75%, ultimo bilancio disponibile riferito all'esercizio 2013 trasmesso in data 27.08.2014 prot. n. 10464 del 28.08.2014, è esclusa dal perimetro di consolidamento in quanto, così come previsto nel punto 3.1 dell'allegato 4.4 al D.Lgs. n. 118/2011, il relativo bilancio è irrilevante poiché presenta per ciascuno dei parametri una percentuale inferiore al 10% (totale attivo 0,1618%, totale patrimonio netto 0,0369%, totale dei ricavi caratteristici 0,1907%);
2. per la Società Ambiente Spa di Spoltore (PE), società di raccolta e trattamento di rifiuti e recupero di materiali, quota di partecipazione 0,28%, è esclusa dal perimetro di consolidamento in quanto, sempre in base al suddetto principio contabile, il relativo bilancio è irrilevante poiché presenta per ciascuno dei parametri una percentuale inferiore al 10% (totale attivo 5,8435%, totale patrimonio netto 2,4248%, totale dei ricavi caratteristici 1,1515%);

Accertato che, viceversa, per la società Residenza il Giardino Spa di Popoli, società mista a capitale pubblico e privato che svolge attività di lunga degenza ad anziani e disabili, quota di partecipazione posseduta pari al 30,77%, ricorrono i presupposti di cui all'art. 11-quinquies, in quanto solo a decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, la definizione di società partecipata è estesa a quelle società in cui l'ente locale detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa di voti pari o superiori al 20%, o al 10% se trattasi di società quotata; verificato inoltre che, in base a quanto previsto dal punto 3.1 dell'allegato 4.4 al D.Lgs. n. 118/2011, la stessa non può essere qualificata quale società controllata in quanto non ricorrono le condizioni elencate alle lettere a) e b) del suddetto principio contabile;

Ravvisata quindi la necessità di procedere, solo per quanto attiene a quest'ultima rilevazione, ad una modifica della deliberazione di G.C. n. 101 del 16.05.2018, nel senso che la stessa non rientra nel perimetro di consolidamento per l'esercizio 2017;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 22.05.2018, di approvazione del rendiconto della gestione dell'anno 2017, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato patrimoniale e il conto economico;

Visto l'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;

Ricordato che il bilancio consolidato è uno strumento che consente di rappresentare *“in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate”*, consentendo di:

- a) *“sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;*
- b) *attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;*
- c) *ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico”* (p.c. del bilancio consolidato, all. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011);

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il Decreto 11 agosto 2017;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

con 9 voti favorevoli e 3 astenuti (LATTANZIO Mario, DI VIRGILIO Guerino e DI GIANDOMENICO Nico) resi per alzata di mano, su 12 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare le risultanze definitive relative alla ricognizione eseguita ai fini dell'individuazione degli Enti e delle Società partecipate costituenti il gruppo di amministrazione pubblica (GAP) del Comune di Popoli per l'esercizio 2017, deliberazione di G.C. n. 182 del 20.09.2017, così come rettificata con il presente provvedimento;
3. di stabilire che, sulla base della suddetta ricognizione e nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e dal principio contabile allegato 4/4 al suddetto decreto, questo Comune non è tenuto, per l'esercizio 2017, all'approvazione del Bilancio consolidato.

di dichiarare, su richiesta del Presidente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione che dà le stesse risultanze di quella principale, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to GAETANO DIODATI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Gian Luigi Zanatta

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Popoli, li **03-10-2018**

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gian Luigi Zanatta

N. Reg. **1530**

Addi **03-10-2018**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune in data odierna

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Enzo Di Giacomandrea

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **03-10-2018** al **18-10-2018**;
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D.L.vo 267/2000)
- è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE